

**AVVISO PER ISTITUZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.50/2016
Elenco utilizzabile per le procedure di affidamento avviate entro la data del 31/12/2021,
per effetto di quanto disposto dall'art.1 della L.120/2020)**

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'istituzione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 31 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice") e dell'art. 1 comma 1 della legge 11 settembre 2020, n°120, di conversione del decreto-legge 16/07/2020 (di seguito: L. 120/2020), nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione dello stesso codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1") avviato da COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

L'articolazione dell'elenco sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere dei lavori da progettare, è contenuta nell'**allegato 1** al presente avviso.

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono presentare l'istanza di inserimento in elenco, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):

- a.4.1.i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
- a.4.2.il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
- a.4.3.gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
- a.4.4.qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - o tutti i soci in caso di società di persone;
 - o tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - o il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco devono inoltre dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non abbia svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo abbia partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse né accetteranno inviti a procedure:
 - o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - o in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) *(per professionisti)* Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- b) *(per Società di ingegneria e S.T.P)* Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti la cui istanza di iscrizione:

- non reca l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso e la corretta denominazione del concorrente;
- che non abbiano presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che abbiano presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
- non sottoscritte dal soggetto competente;
- non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non abbiano dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non abbiano dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **se già formalmente costituito:** che non abbiano prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **se non ancora costituito:** che non abbiano prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- che abbiano ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non abbia indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI

L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di iscrizione dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE a mezzo PEC al seguente indirizzo: garbagna.novarese@pcert.it.

Nell'istanza dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo degli operatori economici PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA" di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 2, lett. a) e b del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 1 della L. 120/2020, e ai sensi dell'articolo 157, comma 1 e 2 e dell'articolo 36,) del D.Lgs. 50/2016.

L'istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

- a) richiesta di iscrizione e allegata tabella con l'individuazione della tipologia degli incarichi, redatta secondo il modello allegato 1;
- b) curriculum, redatto secondo l'allegato 2 del presente avviso.

L'istanza d'iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.

Non saranno accettate le richieste:

- con documentazione incompleta;
- mancanti del curriculum professionale;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;

4. REQUISITI SPECIALI

Le stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria possono chiedere agli operatori economici il possesso dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 comma 1 lettera b) del Codice ed i requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c). Tali requisiti, ove richiesti, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara che sarà allegato alla lettera di invito ed inviata agli operatori economici selezionati per partecipare alla gara.

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

5.1 AMMISSIONE ALL'ELENCO

Il Responsabile del Servizio Tecnico, coadiuvato da due testimoni, in seduta riservata (*ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice*), sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l'ammissione all'elenco, nonché a verificare che:

- gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall'articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.

5.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018, tra i soggetti ammessi all'elenco vengono selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare a successive procedure, mediante la valutazione dei curricula presentati.

6. PUBBLICITÀ DELL'ALBO E AGGIORNAMENTO

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante.

Come indicato dalle linee guida n.1 dell'ANAC, copia del presente avviso è inviata anche agli ordini/collegi professionali, nazionali e territoriali.

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle istanze pervenute. La stazione appaltante emanerà un provvedimento sull'aggiornamento dell'elenco, da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale era stato approvato l'elenco di prima stesura. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso.

7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SAI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 75.000 EURO PER AFFIDAMENTI AVVIATI ENTRO LA DATA DEL 31/12/2021

In caso di importo stimato inferiore a **75.000 euro**, per procedure avviate entro la data del **31/12/2021**, si procederà con l'affidamento diretto ad un Operatore Economico di cui all'elenco. Per tale tipologia di affidamento non è necessario che gli Operatori Economici dimostrino il possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 83, comma 1 lettera b).

È ovviamente obbligatorio, anche per gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti, il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a).

In ogni caso, la stazione appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi nell'anno solare.

7.2 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER SAI DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE A 75.000 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE DI CUI ALL'ART.35 DEL CODICE

Per l'affidamento di SAI di importo stimato pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, **avviati entro il 31/12/2021**, la stazione appaltante ricorre alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 dello stesso codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

I criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito che sarà trasmessa agli OO.EE. invitati, unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, e che terranno conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1

dell'ANAC (Capitolo VI, punto 1).

Nello stesso disciplinare, come già richiamato al punto 3, saranno espressamente indicati i **requisiti speciali** di cui all'art. 83 del Codice, richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alle procedure di affidamento.

7.3 USO DELL'ELENCO PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART.35 DEL CODICE

La stazione appaltante può utilizzare l'elenco di cui al presente avviso, nel momento in cui ricorra alla procedura negoziata senza bando ex art.63 del codice, anche per affidamenti di SAI di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del codice, *"...previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati"*, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L.120/2020.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso

9. Modelli allegati:

- a) modello richiesta e dichiarazioni per l'iscrizione all'Albo;
- b) modello curriculum professionale